

Prot. n.º 183/2020/PM  
DEL 15/4/2020/PM



**TRIBUNALE DI VERCELLI**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VERCELLI**

**CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI VERCELLI**

Considerato che l'art. 1 D.L. 8 marzo 2020, n. 11, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, ha previsto che: *«a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020»;*

considerato che il co. 22 dell'art. 83 D.l. 18/2020 ha abrogato il d.l. 11/2020;

Considerato che l'art. 83 co. 1 d.l. 18/2020 ha statuito che *«Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020»;*

considerato che, ai sensi dell'art. 83 co. 3 lett. b) D.l. 18/2020, sono esclusi dalla sospensione: *«procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione. c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale»;*

considerato che l'art. 36 d.l. 8 aprile 2020 n. 23 ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020;

considerato che le finalità generali dei provvedimenti normativi adottati, diretti a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono chiaramente funzionali a evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, per lavoro e utenza, frequentano gli uffici giudiziari;

considerato che la normativa suddetta non esclude la possibilità per i magistrati di emettere provvedimenti o per i difensori di depositare atti, anche se i termini dei relativi depositi sono sospesi ai sensi dell'art. 83 co. 2 D.l. 18/2020;

considerato che presso il Tribunale di Vercelli sono stati istituiti appositi presidi di personale, così da consentire lo scarico degli atti urgenti;

considerato che in data 18.3.2020 è stato sottoscritto un protocollo per la costituzione di uno sportello virtuale penale, che consente di depositare via pec ai legali atti processuali penali;

considerato che, ai sensi dell'art. 83 co. 6 D.lvo 18/20 nel periodo compreso tra il 16 aprile 2020 (oggi, 11 maggio 2020) e il 30 giugno 2020 «*i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*»;

considerato che i giudici dovranno procedere alla ricalendarizzazione di tutti i processi già fissati nel periodo di sospensione ex lege dei procedimenti penali;

considerato che, nell'ottica dell'adozione delle suddette misure organizzative e per consentire una migliore calendarizzazione dei processi rinviati d'ufficio, appare utile (sebbene non obbligatorio) che i legali anticipino al Tribunale – ove possibile – l'esistenza di condizioni che consentano una celere definizione dei processi stessi (ad esempio, anticipando l'intervenuta remissione e accettazione di querela, la possibile definizione dei processi con accesso a riti alternativi quali il patteggiamento, il rito abbreviato, l'oblazione, ovvero con richieste di M.A.P.), così da permettere ai singoli giudici di provvedere – nei limiti delle disponibilità dei ruoli – una tempestiva fissazione degli stessi al termine dell'emergenza;

considerato che nel periodo di sospensione appare opportuno consentire ai difensori di formulare istanze di estinzione dei reati per esecuzione dei lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186 co. 9 bis e 187 co. 8 bis C.d.S., con esplicita rinuncia all'udienza ex art. 666 c.p.p.;

considerato che la Procura della Repubblica condivide l'esigenza di definizione celere di tali provvedimenti (pur non rientranti nella definizione normativa dei processi urgenti) e dichiara di rinunciare essa stessa alla relativa udienza, così da consentire ai Giudici di assumere le relative decisioni – ove possibile – *de plano*;

considerato che, sempre nell'ottica di non paralizzare l'attività della Sezione Penale del Tribunale, nel pieno rispetto dell'assoluta necessità di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone e di evitare l'accesso al Tribunale di legali e parti, i difensori possono chiedere ai GIP – con richiesta formulata dall'imputato personalmente o dal difensore munito di procura speciale, da trasmettere via pec alla cancelleria GIP - GUP - almeno tre giorni prima della data di udienza la trattazione dei patteggiamenti già fissati ai sensi degli artt. 447 c.p.p., 456 c.p.p. e 464 c.p.p. (per i quali non è prevista la partecipazione necessaria delle parti), con esplicita rinuncia a partecipare all'udienza;

considerato che la Procura della Repubblica condivide l'esigenza di definizione celere di tali procedimenti (pur non rientranti nella definizione normativa dei processi urgenti) e dichiara di non partecipare alla relativa udienza, avendo già precedenza prestatato il consenso, così da consentire ai Giudici di assumere le relative decisioni – ove possibile – *de plano*;

considerato che i Giudici si impegnano sin d'ora, qualora emergessero nell'istanza di patteggiamento errori non emendabili, a rinviare il processo ad altra data, così da consentire al difensore e al p.m. di disporre le necessarie modifiche e/o integrazioni;

### CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Gli avvocati invieranno via pec alla cancelleria dibattimento e/o alla cancelleria Gip-Gup le eventuali richieste di riti alternativi (patteggiamenti o abbreviati) o di M.A.P. o le comunicazioni di intervenuta remissione e accettazione di querela relative a processi fissati nel periodo del rinvio *ex lege* (dal 9.3.2020 al 11.5.2020);
2. I Giudici provvederanno a ricalendarizzare i predetti fascicoli, fissandoli preferibilmente e compatibilmente con il carico di ruolo, al termine dell'emergenza. In tali udienze verranno conseguentemente discusse dalle parti le istanze relative ai riti alternativi o alle M.A.P. richieste dagli avvocati degli imputati;
3. Gli avvocati possono formulare istanza di estinzione dei reati per avvenuta esecuzione dei lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186 co. 9 bis e 187 co. 8 bis C.d.S., con esplicita rinuncia all'udienza ex artt. 666 c.p.p.;
4. La Procura della Repubblica rinuncia sin d'ora alla celebrazione dell'udienza ex art. 666 c.p.p. per la declaratoria di estinzione del reato ai sensi degli artt. 186 co. 9 bis e 187 co. 8 bis C.d.S.
5. I Giudici provvederanno ad assumere le decisioni di estinzione dei reati ex artt. 186 co. 9 bis e 187 co. 8 bis C.d.S., ove possibile, *de plano*;
6. Gli Avvocati potranno inoltrare via pec, almeno tre giorni prima dell'udienza, richiesta - sottoscritta dall'imputato o da difensore munito di procura speciale - di trattazione dei patteggiamenti fissati ex art. 447 c.p.p. (patteggiamento nel corso delle indagini), 464 c.p.p. (patteggiamento in seguito a opposizione a decreto penale), 456 c.p.p. (patteggiamento da giudizio immediato), per i quali non è prevista la partecipazione necessaria delle parti; alla richiesta di trattazione dovrà essere allegata esplicita rinuncia, sia del difensore che dell'imputato/indagato, a partecipare all'udienza; nel caso di patteggiamento contenente richiesta di lavori di pubblica utilità ex art. 186/9 bis e 187/8 bis C.d.S. la richiesta comprenderà altresì la rinuncia alla fissazione della successiva udienza per l'estinzione dei reati per avvenuta esecuzione dei lavori di pubblica utilità (conformemente ai punti 3, 4, 5 del presente protocollo);
7. La Procura rinuncia sin da ora a partecipare alle relative udienze;
8. La rinuncia alla partecipazione all'udienza non consentirà l'accesso al Tribunale per presenziare ai processi di cui al punto 6 del p.m., degli imputati e dei difensori;
9. I Giudici si impegnano, qualora emergessero nell'istanza di patteggiamento errori non emendabili, a rinviare il processo ad altra data (che sarà comunicata dalla cancelleria con S.N.T.), così da consentire al difensore e al p.m. di disporre le necessarie modifiche e/o integrazioni.

Vercelli, li 15 aprile 2020

Il Presidente  
del Tribunale  
Michela Tamagnone



Il Presidente dell'Ordine  
degli Avvocati  
Avv.to Danilo Cerrato



Il Procuratore  
della Repubblica  
Pier Luigi Pianta

